

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 11.05.2021

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.**

INDICE

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Art. 2 – Campo di applicazione

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento

Art. 4 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

Art. 5 – Termini per le prestazioni

Art. 6 – Fondo per l'innovazione

Art. 7 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 8 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie

Art. 10 – Assicurazioni

Art. 11– Ore di lavoro straordinario

Art. 12 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

Art. 13 – Rinvio

Art.1 - Obiettivi e finalità

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n.50 e s.m.i., di seguito denominato "Codice" e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale del Comune di Joppolo esclusivamente per le attività di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art.2 - Campo di applicazione

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice è costituito da una percentuale dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro, servizio e fornitura graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del Responsabile Unico del Procedimento a cui competono una molteplicità di attività ed adempimenti per come prescritto dall'art. 31 del D. Lgs 51/2016 e s.m.i., agli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113 comma 1 del Codice nonché ai collaboratori (art. 113 comma 3 primo periodo).

Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti di cui all'art. 59 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi e forniture.

Determina corresponsione dell'incentivo anche la redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Il fondo incentivante è calcolato sull'importo al lordo del ribasso di lavori, opere, servizi e forniture compresi oneri per la sicurezza ed escluso l'IVA.

Il fondo incentivante non si calcola in caso di lavori opere, servizi e forniture compresi oneri per la sicurezza ed escluso l'IVA, con importo complessivo inferiore a 30.000,00€.

Art.3 - Costituzione e accantonamento

L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto dell'I.V.A.

La percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 3 è calcolato attraverso un sistema progressivo di scaglioni così strutturato:

IMPORTO A BASE DI GARA QUOTA DA DESTINARE AL FONDO

- **da € 30.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00: 2,00%**
- **per la parte oltre 1.000.000,00 e fino ad un massimo di € 2.000.000,00: 1,50%**
- **per la parte oltre € 2.000.000,00: 1,00 %**

L'importo verrà così suddiviso:

- **l'80 % (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento secondo i criteri di seguito riportati.**

Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali ed I.R.A.P.

- Il 20% (venti per cento) del fondo, come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del Codice come precisato all'art. 6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE COMPRESI GLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	
Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori	65,00%
Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	6,00%
Collaudatore/Redattore del Certificato di Regolare Esecuzione	4,00%
Collaboratori	25,00%
TOTALE	100,00%

PER LAVORI ED OPERE COMPRESI GLI INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	
Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori	50,00%
Direttore di esecuzione del contratto	20,00%
Collaudatore/Redattore del Certificato di Regolare Esecuzione	5,00%
Collaboratori	25,00%
TOTALE	100,00%

Art.4 - Conferimento degli incarichi

L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile dell'Area T.P.O. garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

Quando il Responsabile Unico del Procedimento coincide con il Responsabile dell'Area la nomina di RUP viene fatta con provvedimento della Giunta Comunale.

L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse.

L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta e personale (firma provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte della percentuale, ad essi spettante, in maniera proporzionale all'attività specifica per la quale sia stata svolta collaborazione. Il RUP determina la ripartizione della percentuale competente ai collaboratori, ad essi attribuibile ai sensi del presente regolamento.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a persona esterno all'organico dell'amministrazione medesima ovvero prive del predetto accertamento determinano economia di spesa.

Art.5 - Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, il cronoprogramma ovvero i termini entro i quali devono essere eseguiti le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione appaltante. I termini

per la direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 - Fondo per l'innovazione

Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti calcolate con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 7 – Personale partecipante alla ripartizione del Fondo

Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art.1.

I Responsabili del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, fanno riferimento al Responsabile T.P.O. dell'Area di appartenenza affinché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a carico dalla legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli.

Art. 8 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area T.P.O. previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. A tale riguardo dovrà essere acquisita una relazione, anche informale, resa dal Responsabile del Procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento. Per conclusione del procedimento si divide la fase di affidamento da quella di esecuzione, per la fase di affidamento la stessa si intende conclusa con la pubblicazione del bando di gara sia nel caso di Lavori ed Opere che per Servizi e Forniture, quindi con la pubblicazione del bando di gara si può procedere alla liquidazione del 50% dell'incentivo spettante ai soggetti incaricati compreso il RUP.

Per fase di esecuzione, per lavori e opere, servizi e forniture, si intende la fase che va dall'aggiudicazione dei lavori fino al collaudo/CRE dell'opera, in questa fase la liquidazione del restante 50% dell'incentivo, compreso il RUP, viene liquidata nelle stesse percentuali degli Stati di Avanzamento Lavori per lavori e

forniture, mentre per gli appalti di servizi pluriennali la quota dell'incentivo spettante al RUP ed ai collaboratori viene liquidata nella misura del 25% del totale spettante dopo la stipula del contratto, mentre la restante parte e la quota destinata alla direzione dell'esecuzione del contratto verrà erogata con acconti proporzionali all'esecuzione del contratto.

Per il RUP che è titolare di P.O. la liquidazione dell'incentivo viene effettuata dal Segretario Comunale o da titolare di P.O. di altra Area.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economia di spesa.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie.

Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuto da parte del personale incaricato delle specifiche attività. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il dirigente verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto.

L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 10 – Assicurazioni

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che al comma 4 stabilisce che "sono a carico della Stazione Appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

Art. 11 – Ore di lavoro straordinario

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del T.P.O. preposto, prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Procedimento per il rispetto della tempistica di cui all'art. 5, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

Art. 12 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'albo pretorio.

Si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n.50/2016 e, quindi, da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19/04/2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/04/2016.

Per il periodo intercorrente tra il 20.4.2016 e l'entrata in vigore del presente Regolamento, le norme nel medesimo contenute, con particolare riferimento all'art. 6, si applicano in quanto compatibili.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.